

Pensione di anzianità e di vecchiaia: la finestra del 1° luglio 2009

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*



I nuovi requisiti anagrafici e contributivi dei lavoratori, dipendenti e autonomi, per il raggiungimento del diritto alla pensione

Conto alla rovescia per l'apertura della finestra del 1° luglio 2009 per i trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia.

Vale la pena sottolineare che sul piano del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, a partire dal 1° luglio 2009, va utilizzato il sistema cosiddetto delle quote (somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica). La «quota» si può realizzare anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva. Ecco qualche esempio:

35 anni di contribuzione più 60 anni dà la quota 95; 60 anni e 6 mesi di età più 35 anni e 6 mesi di contribuzione danno la quota 96.

Soggetti interessati

Per la pensione di anzianità:

☐ lavoratori dipendenti in possesso di almeno 40 anni di contributi entro il primo trimestre 2009 con l'età anagrafica pari o superiore a 57 anni al 30 giugno 2009 e di quelli che hanno conseguito i requisiti per la pensione di anzianità entro il secondo semestre 2008;

☐ lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) in possesso di almeno 40 anni di contributi maturati entro il quarto trimestre 2008 prescindendo dall'età anagrafica e dei predetti lavoratori autonomi che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità entro il primo semestre 2008.

Per la pensione di vecchiaia:

☐ lavoratori dipendenti con compimento dell'età di 65 anni se uomini e 60 anni se donne entro il primo trimestre 2008 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia (minimo contributivo dei 20 anni e cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero);

☐ lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) con compimento

dell'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne entro il quarto trimestre 2008 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia.

I requisiti per la pensione di anzianità

I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità per la decorrenza (cioè finestra) del 1° luglio 2009 sono i seguenti:

☐ minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 58 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 40 anni per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive di tale assicurazione generale obbligatoria se in possesso di almeno 57 anni di età entro il 30 giugno 2009;

☐ almeno 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 59 anni di età, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico dell'età, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti.

*Dall'1.7.2009
al 31.12.2010
in vigore il sistema
delle quote*

I requisiti

per la pensione di vecchiaia

La legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge delega previdenziale) non ha

arrecato alcuna modifica per la pensione di vecchiaia retributiva ma ha radicalmente cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva. Si può ottenere la pensione di vecchiaia retributiva su domanda, da presentare preferibilmente alla sede Inps nell'ambito territoriale della quale il richiedente risiede, in presenza dei seguenti requisiti:

☐ età pensionabile di 65 anni (uomini) e 60 (donne) dal 1° gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti);

☐ risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all'estero;

☐ possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001, secondo il decreto legislativo n. 503/1992, oppure il vecchio requisito mini-

mo contributivo dei 15 anni in determinati casi (possesto entro il 31 dicembre 1992 di tale anzianità contributiva minima di 15 anni, autorizzazione ai versamenti volontari e così via).

I requisiti per gli iscritti con contribuzione in più gestioni

Il requisito di assicurazione e di contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contri-

buzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) solo per la concessione della pensione in una di queste gestioni speciali (circolare Inps 31.10.1966, n. 790).
In caso di contribuzione mista (da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori auto-

Pensione di anzianità: le finestre per i lavoratori dipendenti con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno con l'età pari a 57 anni o superiore al 30 giugno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno con età pari a 57 anni o superiore al 30 settembre
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

Pensione di anzianità: le finestre per i lavoratori autonomi con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

Pensione di anzianità: le finestre per i lavoratori dipendenti e autonomi negli altri casi di raggiungimento dei requisiti, con esclusione dei 40 anni di contribuzione

Data nella quale si verifica il raggiungimento dei requisiti contributivi e di età di cui all'Allegato 1 alla nuova legge - Tabelle A e B	Lavoratori dipendenti (finestre)	Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) (finestre)	Note
Entro il primo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Si tratta della cadenza delle finestre stabilite dalla legge n. 243/2004 non modificate dalla nuova legge
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Come sopra
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra

mi) la pensione viene liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione (art. 21, legge n. 613/1966).

Nel caso di cumulo di contribuzione derivante da gestione da lavoro autonomo (determinante per il diritto) i requisiti per la pensione di anzianità sono, quindi, quelli della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Le finestre per la pensione di anzianità

Anzitutto va sottolineato che il termine «finestra» entrato nel linguaggio comune corrisponde al termine giuridico-previdenziale di decorrenza della pensione.

Trascorre, quindi, un determinato periodo di tempo tra la maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico e la decorrenza della pensione.

Pertanto, al fine di non perdere pensione e retribuzione, perciò, è consigliabile che il lavoratore cessi l'attività lavorativa dipendente entro il mese precedente a quello dell'apertura della finestra.

Le finestre per la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 le finestre si articoleranno nel seguente modo:

☐ finestra dal 1° luglio dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia;

☐ dal 1° ottobre dello stesso anno entro il secondo trimestre del quale risultano raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia;

☐ dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello quando i requisiti per la pensione di vecchiaia siano maturati entro il terzo trimestre dell'anno considerato;

☐ dal 1° aprile dell'anno successivo a quello quando i requisiti per la pensione di vecchiaia risultino raggiunti entro il quarto trimestre dell'anno considerato.

Le finestre dei lavoratori autonomi per la pensione di vecchiaia

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti le finestre per la pensione di vecchiaia sono le seguenti:

☐ dal 1° ottobre dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;

☐ dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel secondo trimestre del quale sono maturati i previsti requisiti per il pensionamento di vecchiaia;

☐ dal 1° aprile dell'anno successivo a quello nel terzo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;

☐ dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quarto trimestre del quale risultano maturati i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia.

Va evidenziato che per il personale del comparto della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'art. 59, c. 9, legge 27.12.1997, n. 449 (unica finestra a settembre di ciascun anno).

Pensione di vecchiaia: le finestre per i lavoratori dipendenti

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

Pensione di vecchiaia: le finestre per i lavoratori autonomi

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo